

1. Imposte sul reddito

1.1 Aspetti generali dell'imposizione diretta

La cessione d'azienda è presa in considerazione dall'ordinamento tributario, per ciò che attiene all'imposizione diretta, "in quanto dalla stessa deriva un reddito da assoggettare a tassazione"¹. Più specificamente, sempre ai fini dell'imposizione diretta, è l'art. 86 comma 2 del TUIR che disciplina in via ordinaria la cessione d'azienda; esso, infatti, stabilisce che "concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso". Ma il TUIR non si limita solo a disciplinare le plusvalenze sulle cessioni, poiché l'art. 101, comma 1, aggiunge che "le minusvalenze dei beni relativi all'impresa (...) determinati con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86 commi 1, lettere a) e b) e 2"².

Cosa comporta tutto ciò? Significa che la cessione d'azienda (a titolo oneroso) può imputare al soggetto cedente plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti che vanno calcolate in riferimento all'intera azienda³. Andiamo ad analizzarle più nel dettaglio.

1 G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 381.

2 Si vedano articoli 86 comma 1 e 101 comma 1 del TUIR. Si veda inoltre L. Miele, V. Russo, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 83.

3 A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 189. Cosa si intende per azienda? L'art. 86 del TUIR, come visto, fa cenno al concetto di azienda senza però definirlo specificamente; e si osserva infatti che in generale nel diritto tributario la nozione di azienda non trova un'autonoma e specifica disciplina. Allora si può dire che la nozione di azienda che è riconosciuta ai fini fiscali è la definizione ricavata dal codice civile (art. 2555), cioè il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Tale impostazione è confermata sia nella giurisprudenza, che nella dottrina e nella prassi ministeriale. Ad esempio, lo ha confermato una circolare dell'agenzia delle entrate (circ. 25.09.2008) che definisce l'azienda come universitas di beni materiali immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività d'impresa, e non singoli beni: un complesso aziendale trasferito perciò, per essere considerato tale, deve essere autonomo e in grado di produrre reddito. Va sottolineato però che gli elementi patrimoniali non direttamente funzionali all'esercizio dell'attività ordinaria dell'azienda, come per esempio gli investimenti in beni immobili o in attività finanziarie a breve, sono generalmente comunque considerati parte dell'azienda a causa dell'impossibilità di dividere l'oggetto in due parti distinte; al contrario, ci sono alcuni beni che nella prassi sono esclusi dalla cessione dell'azienda, come per esempio i crediti o depositi bancari. A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 189-191. A tal proposito, si veda anche L. MIELE, V. RUSSO, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 83-85.

La cessione di un complesso aziendale, o di singoli rami suscettibili di cessione può generare in capo al cedente una *plusvalenza* imponibile ai fini delle imposte sui redditi (come componente positivo di reddito di impresa) in misura pari alla differenza tra:

- il prezzo di vendita pattuito;
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda in capo al cedente (valore fiscale dell'azienda), inteso come costo fiscale netto risultante dalla somatoria algebrica del costo fiscalmente riconosciuto dei singoli elementi attivi e passivi trasferiti al cessionario nell'atto di cessione d'azienda⁴.

Sui possibili riflessi, in tema di determinazione della plusvalenza imponibile, derivanti dall'accertamento di maggior valore esperito dall'amministrazione finanziaria ai fini del diverso ambito dell'imposta di registro, si veda il successivo par. 3.1.

In materia di definizione del "risultato fiscale" in capo al cedente dell'operazione di cessione d'azienda, giova inoltre sottolineare che:

- se nel complesso aziendale ceduto risultano compresi beni a deducibilità limitata (è il caso, tipicamente, delle autovetture aziendali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 164 del TUIR), la natura unitaria della plusvalenza che si realizza con la cessione d'azienda sembrerebbe rendere impraticabile il disposto del richiamato art. 164, nella parte in cui consente di assoggettare a tassazione solo la parte di plusvalenza, realizzata sui beni a deducibilità limitata, corrispondente al rapporto tra ammortamenti fiscalmente ammessi in deduzione e ammortamenti civili operati;
- se nel complesso aziendale ceduto risultano compresi contratti di leasing, l'eventuale differenza tra valore corrente del bene in leasing e costo residuo della locazione finanziaria dovrebbe considerarsi compresa nella plusvalenza unitaria, senza dunque che si renda necessario operare una apposita variazione in aumento dell'utile civilistico, in ossequio a

⁴ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 381 e 382. A tal proposito: "L'art. 86 del TUIR prevede che la plusvalenza derivante da una cessione onerosa dell'azienda sia determinata in base alla differenza fra il prezzo realizzato, al netto degli oneri accessori, e l'ultimo costo non ammortizzato; l'importo così ottenuto è un componente positivo del reddito d'impresa da chiunque conseguito (ditta individuale o società)". S. CINIERI, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 28 e 30. Gli oneri accessori sono tutti quei fattori legati strettamente alla cessione del complesso aziendale, e che quindi non sarebbero stati sostenuti se la cessione non fosse avvenuta; si tratta ad esempio delle spese notarili, dell'imposta di registro se a carico del cedente, o anche delle commissioni di intermediazione. Si sottolinea inoltre che i beni che compongono l'azienda ceduta vanno quantificati al costo fiscalmente riconosciuto e perciò al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. S. CINIERI, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 30.

quanto previsto dall'art. 88, comma 5 del TUIR, nei casi di "ordinaria" cessione del contratto di leasing⁵.

Detta plusvalenza può essere assoggettata a tassazione in capo al cedente:

- per l'intero ammontare nel periodo di imposta di competenza;
- per quote costanti nel periodo di imposta di competenza e nei quattro successivi;
- sulla base di "tassazione separata"⁶.

Nel particolare caso in cui la cessione d'azienda sia effettuata tra un cedente e un cessionario che abbiano entrambi optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 (consolidato nazionale) o dell'art. 130 (consolidato mondiale) del TUIR, in capo ad un medesimo soggetto consolidante, le parti possono eventualmente avvalersi del regime di neutralità fiscale del trasferimento, ai sensi dell'art. 123 TUIR.

La plusvalenza realizzata mediante cessione di un complesso aziendale ha sempre natura "unitaria".

In altre parole, non è possibile scomporre la plusvalenza complessivamente realizzata in più subcomponenti.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi della cessione d'azienda comprensiva di partecipazioni societarie con i requisiti PEX di cui all'art. 87 TUIR. In questo caso, è legittimo chiedersi se la plusvalenza conseguita sul trasferimento dell'azienda possa considerarsi non imponibile per la parte che risulta riconducibile alla partecipazione con i requisiti per la *participation exemption*, compresa nel complesso aziendale trasferito⁷.

⁵ In tal senso: A. COTTO, "La cessione d'azienda nell'imposizione diretta", in AA.VV. "Cessione, conferimento e affitto d'azienda", Quaderno Eutekne n. 44, Torino, 2002, pag. 55. L'Autore per altro sottolinea che non mancano in dottrina anche sostenitori dell'opposta tesi, ossia favorevoli all'obbligo di ripresa a tassazione ex art. 88 comma 5 del TUIR anche nel caso in cui il contratto di leasing venga trasferito nell'ambito di una cessione d'azienda. In senso conforme alla tesi proposta dall'Autore (e condivisa da chi scrive) sembrerebbe comunque porsi il Parere 28-7-2000 n. 21 del Comitato consultivo sui profili elusivi, ancorché riferito all'ipotersi del trasferimento di un contratto di leasing nell'ambito di un'operazione di conferimento d'azienda (e non quindi di cessione d'azienda).

⁶ Giova sottolineare che, prima della riforma attuata dal d.lgs. 344/2003, la plusvalenza derivante da cessione d'azienda poteva essere assoggettata a tassazione anche mediante applicazione dell'imposta sostitutiva del 19%, ai sensi del d.lgs. 358/97, abrogato a decorrere dal 1-1-2004.

⁷ Sul punto, l'ASSONIME si è detta favorevole a ritenere applicabile la *participation exemption* anche in presenza di realizzo della partecipazione nell'ambito di un trasferimento d'azienda (circolare 38/2005, § 4).

Di diverso avviso sono però stati, in occasione di Telefisco 2006 i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la natura unitaria della plusvalenza realizzata mediante cessione d'azienda impedisce qualsiasi considerazione circa la sussistenza o meno del diritto all'esenzione sulla quota parte della plusvalenza ascrivibile alle eventuali partecipazioni cedute nell'ambito del più ampio trasferimento dell'azienda.

1.2 Le società: tassazione ordinaria della plusvalenza da cessione

La plusvalenza realizzata mediante la cessione di un complesso aziendale rientra tra i componenti positivi di reddito di impresa di cui all'art. 86, comma 2, TUIR.

In via ordinaria, detta plusvalenza concorre per l'intero ammontare realizzato a formare il reddito di impresa del periodo di competenza, con conseguente assoggettamento alle imposte sui redditi con l'aliquota IRES o con le aliquote progressive IRPEF, a seconda della natura soggettiva del cedente: "Il regime fiscale applicabile alla cessione d'azienda, dopo l'abrogazione dell'imposta sostitutiva, è sostanzialmente quello della tassazione ordinaria; in altre parole, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso dell'azienda rappresenta, per il cedente, un componente positivo del reddito d'impresa tassato alle ordinarie aliquote IRPEF o IRES"⁸, a seconda che il soggetto sia rispettivamente persona fisica oppure società, "nel caso in cui il cedente sia una persona fisica e in presenza di particolari condizioni, è possibile scegliere la tassazione separata"⁹.

1.3 La tassazione rateizzata

Ai sensi del comma 4 dell'art. 86 TUIR, se l'azienda ceduta risulta *posseduta da almeno 3 anni*, il cedente può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta (ossia suddividendola per quote costanti tra il periodo di competenza e i successivi), anziché per l'intero ammontare nel periodo di imposta di competenza.

Il frazionamento della plusvalenza imponibile è ammesso su un arco temporale massimo di cinque periodi di imposta, fermo restando che ciascuna "quota annuale" deve essere pari alle altre.

Tale disposizione mira ad alleggerire il carico impositivo sulla plusvalenza, in considerazione della sua natura di reddito a formazione pluriennale, consentendo di "spalmare" la base imponibile su un massimo di cinque periodi di imposta¹⁰.

⁸ S. Cinieri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/ del 28 gennaio 2010; pag. 29 e 30.

⁹ S. CINIERI, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/ del 28 gennaio 2010; pag. 30.

¹⁰ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 382-385. Si vedano anche A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 203. E S. Cinieri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 30. Infatti l'autore ribadisce a tal riguardo che "se l'azienda è stata posseduta per almeno 3 anni è consentito il differimento della tassazione attraverso la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino ad un massimo di 5 anni". *Ibidem*, pag. 30.

A mero titolo esemplificativo, nel caso di realizzo nel 2009 di una plusvalenza imponibile di 1.000, il contribuente che ha ceduto un'azienda posseduta da almeno 3 anni può far concorrere la predetta plusvalenza alla formazione del proprio reddito di impresa:

- per intero nel 2009;
- per 500 nel 2009 e nel 2010;
- per 333 nel 2009, 2010 e 2011;
- per 250 nel 2009, 2010, 2011 e 2012;
- per 200 nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

1.3.1 Esercizio dell'opzione per la rateazione

“Per beneficiare della tassazione rateizzata è imprescindibile la presenza di un reddito d'impresa nel quale le quote della plusvalenza possano trovare collocazione; la scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate, compilando un apposito prospetto”¹¹.

Pertanto, l'opzione per la rateizzazione (o frazionamento, che dir si voglia) della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi¹². Qualora tale opzione non risultasse in dichiarazione, “la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui è realizzata”¹³.

Perciò, per esercitare tale opzione, è sufficiente il comportamento conclusivo del contribuente nel quadro RF del modello UNICO:

- variazione in diminuzione dell'utile civilistico per un ammontare pari alla plusvalenza realizzata mediante la cessione dell'azienda;
- variazione in aumento dell'utile civilistico in misura pari a 1/5 della plusvalenza.

Nei quattro periodi di imposta successivi a quello nel corso del quale la plusvalenza è stata realizzata, il contribuente evidenzierà nel quadro RF del relativo modello UNICO una variazione in aumento dell'utile civilistico in misura pari a 1/5 della plusvalenza a suo tempo “frazionata”.

¹¹ S. CINIERI, “La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette”, *Pratica fiscale e professionale*, n. 2/ del 28 gennaio 2010; pag. 30. Ovviamente, si evince che il cedente deve essere una società e non una persona fisica, per potere esercitare l'opzione di tassazione rateizzata, dato che si parla di necessaria presenza di “reddito d'impresa”.

¹² “L'art. 86 comma 4 del TUIR dispone che la rateazione della plusvalenza deve risultare dalla dichiarazione dei redditi”. A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, “Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda”; pag. 203.

¹³ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, “Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa”; pag. 384.

1.3.2 Periodo di possesso

Per quanto concerne il calcolo del periodo di possesso, tale periodo deve essere determinato:


- avendo riguardo al giorno in cui l'azienda è stata acquisita o l'impresa si è costituita;
- a prescindere dalla data di acquisto dei singoli beni che compongono il complesso aziendale.

In altre parole, a nulla rileva il fatto che la maggioranza dei cespiti dell'azienda risulti acquisita da un periodo di tempo inferiore a tre anni, se l'esercizio dell'impresa risale comunque a un periodo antecedente.

Vale peraltro la pena sottolineare che, nel caso di complessi aziendali acquisiti in forza di operazioni straordinarie caratterizzate dal regime di neutralità fiscale (quali fusioni, scissioni, conferimenti *ex art.* 176 TUIR, cessioni *ex art.* 123 TUIR), ai fini del calcolo del possesso triennale in capo all'avente causa (società risultante o incorporante, società beneficiaria, società conferitaria, società cedente) rileva anche il periodo di possesso dell'azienda da parte del dante causa (società fusa o incorporata, società scissa, soggetto conferente, soggetto cedente).

Nello schema seguente si sintetizza il regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze realizzate dalla cessione d'azienda, fin qui analizzato.

Tassazione ordinaria della plusvalenza



Fonte: S. Cinieri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010, pag. 31.

1.3.3 Cessione dell'unica azienda

Secondo la prevalente dottrina, la rateazione della plusvalenza non può essere applicata nel caso in cui oggetto di cessione sia l'unica azienda dell'imprenditore individuale, in quanto verrebbe a mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore (nonché la titolarità di quel reddito di impresa nell'ambito del quale dovrebbero essere allocate le quote di plusvalenza "rinviate" ai successivi periodi di imposta)¹⁴.

1.3.4 Imposte differite

Nel caso in cui si proceda alla tassazione frazionata della plusvalenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 86 del TUIR, è necessario procedere allo stanziamento delle imposte differite, relative alla quota di plusvalenza rinviata ai successivi periodi di imposta, conformemente al disposto del Principio contabile nazionale n. 25.

A mero titolo esemplificativo, se, per ipotesi, viene realizzata nel 2005 una plusvalenza imponibile di 1.000, relativamente alla quale si opta per la tassazione frazionata su cinque periodi di imposta, nel bilancio d'esercizio 2005 dovranno essere stanziati le imposte differite correlate ai 4/5 di plusvalenza (ossia su 800) che, pur essendo di competenza del periodo, viene rinviata a tassazione nei successivi periodi di imposta, avvalendosi del disposto del comma 4 dell'art. 86 del TUIR.

In questo caso, nel 2005 devono essere stanziati in bilancio imposte differite per 264 (33% di 800).

Nei successivi periodi di imposta, di pari passo con il recupero a tassazione dei quinti di plusvalenza rinviati dal 2005, in bilancio deve essere stornato il fondo imposte differite per 66 (33% di 1/5 di 1.000), iscrivendo in contropartita le imposte differite nella voce 22) del conto economico del periodo, con segno negativo.

1.3.5 Il caso della plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda familiare

Quando la cessione riguarda un'azienda detenuta da un'impresa familiare, non c'è accordo se la plusvalenza eventualmente realizzata sulla cessione

¹⁴ Non mancano in dottrina posizioni discordi all'orientamento sopra richiamato, tuttavia va sottolineato che detto orientamento è stato fatto proprio anche dall'amministrazione finanziaria (c.m. 320/1997, § 1.4-1-1).

A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 203 e 204. Si veda il successivo capitolo per approfondimenti sul caso dell'impresa individuale, in particolare la possibilità di usufruire del regime di tassazione separata.

stessa, debba imputarsi interamente al titolare oppure ripartita pro quota fra i collaboratori familiari. Sotto il profilo civilistico l'azienda familiare è disciplinata dal art. 230-bis c.c., che regola i rapporti fra il titolare e i collaboratori familiari; sotto il profilo fiscale, invece, l'azienda familiare è regolata dall'art. 5, comma 4, TUIR, che stabilisce che i redditi dell'impresa familiare, nei limiti del 49 % dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, possano essere imputati a ciascun familiare che abbia svolto in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili¹⁵.

Con la circolare 320/E del 1997, l'Amministrazione ha chiarito che, in caso di conferimento dell'impresa individuale, il titolare dell'impresa familiare deve liquidare ai collaboratori familiari l'incremento patrimoniale senza che questa operazione sia fiscalmente rilevante: tali conclusioni sono state ritenute valide anche per il caso analogo della cessione a titolo oneroso. Inoltre, la conclusione è avvalorata anche da una risoluzione (la 176/E del 28 aprile 2008) in cui l'amministrazione finanziaria ha affermato che "la somma attribuita ai collaboratori familiari a titolo di liquidazione non costituisce reddito per il percipiente"¹⁶, cioè è fiscalmente irrilevante¹⁷. La conseguenza è che l'intera plusvalenza va riferita all'imprenditore individuale e non ai collaboratori familiari¹⁸.

Pertanto, in sintesi, è da ritenersi che "le plusvalenze da cessione d'azienda nelle imprese familiari non costituiscono reddito tassabile per il collaboratore e nel contempo non costituiscono un costo deducibile per il titolare d'impresa e assumono rilevanza tributaria unicamente in capo all'imprenditore"¹⁹.

15 L. MIELE, V. RUSSO, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 106 e 107.

16 A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 204.

17 L. MIELE, V. RUSSO, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 106 e 107.

18 A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 204.

Si può evidenziare ancora meglio che, in sede di tale risoluzione dell'agenzia delle entrate, "si è chiarito che l'impresa familiare ha natura individuale e la partecipazione del familiare all'impresa ha una rilevanza meramente interna nei rapporti tra l'imprenditore ed i suoi familiari in quanto il fondamento di tale istituto va ravvisato nella solidarietà che deve risiedere nei rapporti familiari e nell'esigenza di tutela e valorizzazione del lavoro prestato dai componenti della famiglia che hanno dato il loro contributo all'impresa, così come stabilito dall'art. 230-bis c.c. (...) Tale conclusione, che va collocata nello scenario normativo in cui il conferimento d'azienda poteva generare plusvalenze tassabili per il conferente, non può che essere estesa alla plusvalenza generata nel caso di cessione d'azienda, posto che l'unica differenza tra i due istituti consiste nel fatto che da una parte il prezzo di cessione è monetizzato, dall'altra non lo è". L. Miele, V. Russo, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 107.

19 L. MIELE, V. RUSSO, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 107.

1.3.6 Società di capitali e società di persone

Fino adesso si è parlato indistintamente di azienda e società, senza ulteriori specificazioni. Infatti si può evidenziare che non c'è alcuna differenza fra società di persone e società di capitali, per quanto concerne il sistema di tassazione della plusvalenza derivante da cessione a titolo oneroso di azienda: in entrambi i casi cioè la tassazione è regolata dal regime ordinario, ai sensi dell'art. 86 TUIR, come ampiamente visto nei paragrafi precedenti. Il metodo di applicazione del sistema di tassazione è lo stesso nel caso di cessione d'azienda posta in essere da un imprenditore individuale, eccetto l'impossibilità per i soci della cedente di optare per il sistema di tassazione separata della plusvalenza da cessione²⁰ (possibilità di cui invece può usufruire l'imprenditore individuale: si veda successivo paragrafo).

Le società di persone, qualora vogliano ottenere la tassazione separata in capo ai soci, possono solo mettere prima in liquidazione società, e cedere l'azienda successivamente: esclusivamente in questa situazione, è prevista l'applicazione della tassazione separata per i soci della società di persone in liquidazione, e deve anche essere presente una ulteriore condizione: l'azienda in liquidazione deve essere esistita per almeno cinque anni. Si tratta comunque pur sempre di una facoltà, dal momento che il socio della società in liquidazione potrà optare anche per il regime ordinario di tassazione²¹.

1.4 Imprenditore individuale: la possibilità della tassazione separata

Come già si è accennato nel precedente paragrafo, quando il soggetto che cede l'azienda è un imprenditore individuale, quest'ultimo può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza "separatamente" (ai sensi del comma 2 dell'art. 17 TUIR), anziché nell'ambito del proprio reddito complessivo (per intero nel periodo di imposta di competenza, o previo frazionamento su cinque periodi)²².

²⁰ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 392 e 393.

²¹ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 392 e 393. Tale ipotesi facoltativa di tassazione separata, vale anche per i redditi dei soci conseguiti con la liquidazione delle società di capitali. *Ibidem*, pag. 393. Infatti l'art. 17 comma 2 del TUIR prevede la tassazione separata per le plusvalenze realizzate dai cedenti imprenditori individuali, ma anche per "i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni". S. Cinieri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", *Pratica fiscale e professionale*, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 31.

²² "In applicazione dell'art. 17 c. 2 del TUIR, la tassazione separata può essere applicata ai soli imprenditori individuali; ne consegue pertanto che le plusvalenze realizzate da società di persone ovvero da società di capitali, ancorché relative ad aziende possedute per un periodo superiore ai 5 anni, sono tassate secondo la disciplina ordinaria, salvo la possibilità di optare per la rateizzazione della plusvalenza". A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 205.

La possibilità di optare per la tassazione separata non è subordinata alla cessazione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore individuale, il quale può dunque esperirla (se, ben inteso, ne sussistono le condizioni di accesso) anche se prosegue nella propria attività imprenditoriale.

1.4.1 Esercizio dell'opzione

Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 TUIR, la richiesta di applicazione di tassazione separata deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale le plusvalenze sarebbero altrimenti imputabili come componenti positivi di reddito di impresa²³.

1.4.2 Periodo di possesso

Per accedere al regime opzionale della tassazione separata della plusvalenza realizzata mediante la cessione dell'azienda, è necessario che l'azienda risulti posseduta dall'imprenditore individuale da un **periodo non inferiore a cinque anni**²⁴.

Sul punto, valgono le considerazioni espresse nel precedente paragrafo 1.3 con riferimento al calcolo del periodo di possesso richiesto per l'applicazione della "tassazione frazionata", di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR.

1.4.3 Calcolo della tassazione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, TUIR, l'imposta è determinata applicando, alla plusvalenza imponibile, l'aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente, nei due periodi di imposta antecedenti. L'aliquota deve essere determinata rapportando l'imposta del biennio (calcolata con le aliquote marginali in vigore nel periodo in cui è realizzata la plusvalenza) al reddito del biennio ridotto della metà²⁵.


Nello schema della pagina seguente è ricapitolato il regime di tassazione separata della plusvalenza.

²³ A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 205 e 206.

²⁴ A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 206.

²⁵ A. COTTO, L. FORIERO e G. ODETTO, "Cessione, conferimento, affitto e donazione d'azienda"; pag. 206. "Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'art. 21, comma 1, del TUIR, stabilisce che l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti". S. Ciniere, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 31.

Tassazione separata della plusvalenza



Fonte: S. Cinieri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette". Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 32.

1.5 Riepilogo della tassazione sulla plusvalenza da cessione

Possiamo provare a sintetizzare la disciplina fiscale attualmente applicabile alle plusvalenze derivanti da cessione di complesso aziendale, utilizzando però come criterio di classificazione il periodo di possesso dell'azienda da parte del cedente:

- 1) **periodo di possesso dell'azienda minore di 3 anni:** la plusvalenza realizzata sulla cessione aziendale concorre a formare il reddito per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui avviene il realizzo, e si applica la tassazione ordinaria (aliquota IRES, se società, o aliquota IRPEF, se impresa individuale);
- 2) **periodo di possesso dell'azienda maggiore o uguale a 3 anni:** la plusvalenza può essere rateizzata in 5 quote costanti, ma è necessaria la presenza di un reddito d'impresa cui imputare le quote annuali; in sostanza, la rateizzazione è possibile solo per le società (di persone o di capitali);
- 3) **periodo di possesso dell'azienda maggiore di 5 anni:** la plusvalenza da cessione, qualora sia realizzata da imprenditore individuale, può essere facoltativamente tassata separatamente ai sensi dell'art. 17 comma 1

lett. g) TUIR; trattandosi tuttavia di una facoltà e non un obbligo, può anche essere normalmente tassata in via ordinaria o differita²⁶.

Tutto quanto detto nei precedenti paragrafi sulle modalità di tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, è sintetizzato schematicamente nella seguente tabella:

Modalità di tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda

Contribuente	Durata possesso	Unica azienda	Regime di tassazione
<i>Impresa individuale</i>	Maggiore di 5 anni	SI	Tassazione ordinaria/separata
<i>Impresa individuale</i>	Maggiore di 5 anni	NO	Tassazione ordinaria/separata/rateale
<i>Impresa individuale</i>	Maggiore/uguale a 3 anni	SI	Tassazione ordinaria
<i>Impresa individuale</i>	Maggiore/uguale a 3 anni	NO	Tassazione ordinaria/rateale
<i>Impresa individuale</i>	Minore di 3 anni	Irrilevante	Tassazione ordinaria
<i>Società commerciale</i>	Maggiore di 5 anni	Irrilevante	Tassazione ordinaria/rateale
<i>Società commerciale</i>	Maggiore di 5 anni	Irrilevante	Tassazione ordinaria

Fonte: S. Ciniéri, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 32.

1.6 Trasferimenti d'azienda attuati mediante "permutate neutrali"

Il trasferimento di un complesso aziendale può essere attuato anche mediante una operazione di tipo permutativo, ossia una cessione a titolo oneroso il cui corrispettivo è costituito da altro bene o servizio, anziché da una somma di denaro.

In questo caso, ai fini della quantificazione del corrispettivo, da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda data in permuta, per la determinazione della plusvalenza o della minusvalenza realizzata, trova in linea generale applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 9 TUIR, ai sensi del quale il corrispettivo si intende pari al valore normale dei beni e dei servizi ricevuti in cambio.

Ciò detto, va sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 86 TUIR, se un'operazione di tipo permutativo interessa lo scambio tra beni la cui cessione dà origine a plusvalenze patrimoniali (da un lato) e beni ammortizza-

²⁶ S. CINIERI, "La cessione d'azienda ai fini delle imposte dirette", Pratica fiscale e professionale, n. 2/del 28 gennaio 2010; pag. 31. Per completezza, si può anche accennare che esistono casi di neutralità fiscale della cessione d'azienda: 1) la cessione tra società che aderiscono al consolidato nazionale; 2) la successione o donazione d'azienda che non prevedano realizzo di plusvalenze; 3) cessione ai creditori in sede di concordato preventivo. *Ibidem*, pag. 31.

bili “*anche se costituenti un complesso o ramo aziendale*” (dall’altro), detta operazione può essere effettuata in perfetta neutralità fiscale (salvo l’imponibilità dell’eventuale conguaglio in denaro), a condizione però che i beni ammortizzabili “*anche se costituenti un complesso o ramo aziendale*” vengano complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti.

La possibilità di porre in essere permutate in neutralità fiscale, alle condizioni di cui sopra, risultava già prevista dall’art. 54 del “vecchio” TUIR prima della riforma attuata dal d.lgs. 344/2003.

Tuttavia, la nuova formulazione della norma nell’ambito dell’art. 86 TUIR, quale risultante a seguito della riforma attuata dal d.lgs. 344/2003, estende in via espressa l’applicabilità di detto regime speciale alle operazioni permutative aventi per oggetto complessi aziendali, anziché singoli beni ammortizzabili. Le ragioni che stanno alla base del riconoscimento di un regime di favore fiscale, per le operazioni permutative in questione, sembrerebbero riconducibili: al fatto che dette permutate si collocano esclusivamente nel quadro di operazioni funzionali al rafforzamento o alla riorganizzazione degli apparati produttivi dell’impresa; al fatto che dette permutate, pur connotandosi alla stregua di operazioni realizzative, sono in realtà non idonee a garantire effetti di monetizzazione, salvo ben inteso l’ipotesi di conguaglio in denaro (il quale, non a caso, resta comunque oggetto di tassazione anche nell’ipotesi in cui risulti applicabile il regime di neutralità fiscale sancito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 86 TUIR).

1.6.1 Ambito oggettivo di applicazione

Dalla lettura della norma sembrerebbe emergere che la possibilità di avvalersi del regime di neutralità fiscale, sancito per le operazioni permutative dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 86 TUIR, sussista solo quando l’impresa:

- dà in permuta beni dai quali si originano plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 (anziché ricavi di cui all’art. 85);
- riceve in cambio beni ammortizzabili “*anche se costituenti un complesso o ramo aziendale*”.

Ciò detto, sembra corretto ritenere che, nel caso di permuta “azienda contro beni non costituenti azienda” qualora il complesso aziendale permutato sia composto anche da beni non ammortizzabili (ad esempio crediti o terreni), l’applicazione del regime di neutralità fiscale:

- risulta sempre **precluso** in capo al soggetto che **riceve in permuta** l’azienda, poiché per la sua applicazione la norma richiede che i beni ricevuti in cambio, anche se costituenti complessi o rami aziendali, siano costituiti da beni ammortizzabili;

— potrebbe, viceversa, rimanere **applicabile** in capo al soggetto che **dà in permuta** l'azienda, a condizione però che i beni da questi ricevuto in cambio siano tutti beni ammortizzabili.

La ragione per cui si ritiene che il regime di neutralità fiscale dovrebbe rimanere applicabile in capo al soggetto che dà in permuta l'azienda, nell'ipotesi di cui sopra, è riconducibile al fatto che, in capo a tale soggetto, sembrerebbe verificata la duplice condizione della dazione in permuta di bene da cui derivano plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 TUIR e del ricevimento in cambio di beni ammortizzabili.

Analogamente a quanto precede, sembra corretto ritenere che, nel caso di permuta "azienda contro azienda":

- se entrambi i complessi aziendali risultano costituiti esclusivamente da beni ammortizzabili, il regime di neutralità fiscale risulta applicabile ad entrambe le imprese permutanti;
- se uno dei due complessi aziendali risulta costituito anche da beni non ammortizzabili (ad esempio crediti o terreni), il regime di neutralità fiscale sembrerebbe precluso per l'impresa che riceve in permuta l'azienda, mentre sembrerebbe applicabile per l'impresa che dà in permuta l'azienda;
- se entrambi i complessi aziendali risultano costituiti anche da beni non ammortizzabili (ad esempio crediti o terreni), il regime di neutralità fiscale sembrerebbe precluso per entrambe le imprese permutanti.

1.6.2 Condizione della iscrizione in bilancio al medesimo valore

Perché possa trovare applicazione il regime di neutralità fiscale previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 86 TUIR, oltre a risultare integrati i presupposti oggettivi di cui si è detto nel precedente paragrafo 1.5.1, è necessario che sussista l'ulteriore condizione posta dalla norma, in ordine al fatto che i beni ricevuti in cambio (*anche se costituenti un complesso o ramo aziendale*) siano complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni dati in permuta.

Il requisito dell'identità di valore di iscrizione contabile viene previsto a livello "complessivo", circostanza che sembrerebbe consentire ampia libertà di manovra in ordine alla suddivisione interna di tale valore "complessivo", tra i singoli beni ammortizzabili (*anche se costituenti un complesso o ramo aziendale*) ricevuti in cambio.

1.7 Realizzo di plusvalenze imponibili come redditi diversi

A corollario di quanto esposto nei precedenti paragrafi, in materia di tassazione ai fini delle imposte sul reddito della plusvalenza realizzata me-

dianche la cessione di un complesso aziendale, sussistono due particolari ipotesi in cui il provento realizzato dal cedente non costituisce un componente positivo di reddito di impresa, bensì un provento tassato nell'ambito della categoria dei "redditi diversi".

Ai sensi delle lett. h) e h-bis) dell'art. 67 comma 1 TUIR, costituiscono infatti, redditi diversi (anziché componenti positivi di reddito di impresa) le plusvalenze realizzate mediante:

- la cessione dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la quale risulta data in affitto o in usufrutto a terzi, al momento in cui si perfeziona la cessione;
 - la cessione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito per successione o donazione, secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 58 TUIR.
- Ancorché redditi diversi (la cui dichiarazione presuppone dunque l'utilizzazione del quadro RL del modello UNICO), le plusvalenze realizzate su complessi aziendali, nei particolari contesti operativi sopra richiamati, vengono in ogni caso determinate secondo le medesime modalità previste per la determinazione delle plusvalenze imponibili su complessi aziendali che costituiscono componenti positivi di reddito di impresa.

In tal senso dispone, infatti, il comma 2 dell'art. 71 TUIR.

1.8 La cessione di azienda ai fini IRAP

La legge 244/2007 ha significativamente modificato il d.lgs. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, allo scopo di semplificare le regole per la determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito.

Per effetto di tale riforma, in vigore dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (ossia dal 2008, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare):

- l'ambito applicativo dell'art. 5 del d.lgs. 446/97 è stato ristretto alle sole società di capitali ed enti ad esse equiparate; per tali soggetti, diversamente dal passato, il nuovo criterio di determinazione della base imponibile perde ogni correlazione con l'IRES e si riferisce direttamente ai dati di bilancio, laddove componenti positivi e negativi del valore della produzione rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili;
- per le società di persone e le imprese individuali, soggetti originariamente tenuti a determinare la base imponibile IRAP secondo gli stessi criteri previsti per quelli IRES, la riforma dedica l'art. 5-bis di nuova introduzione, in cui le regole per il conteggio dell'imposta vengono modellate su quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi; la facoltà di

applicazione della disciplina prevista per le società di capitali resta comunque concessa, mediante esercizio di opzione, per i predetti soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria²⁷.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 446/1997, così come modificato dalla l. 244/2007, la base imponibile IRAP delle società di capitali ed enti ad esse equiparate²⁸ è determinata dalla differenza tra:

- il valore della produzione (voce A dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.);
- i costi della produzione (voce B dello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.), con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)²⁹.

Per società di persone ed imprese individuali, il citato art. 5-bis prevede che la base imponibile IRAP sia determinata come differenza tra:

- l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g) del TUIR³⁰ e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 TUIR;
- l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.

Poiché:

- i componenti positivi e negativi classificati in una voce di conto economico diversa dalle precedenti non assumono, salvo alcune eccezioni, rilevanza ai fini IRAP;
- le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti da operazioni aventi per oggetto aziende o rami d'azienda dell'impresa costituiscono componenti straordinari da classificare nella voce E.20 (E.21 nel caso di minusvalenze) di conto economico; dette plusvalenze o minusvalenze non risultano imponibili o deducibili ai fini IRAP.

²⁷ Per una dettagliata disamina delle nuove modalità di determinazione della base imponibile IRAP per le società di persone e gli imprenditori individuali, si veda la Circolare n. 60/E del 28-10-2008.

²⁸ Escluse banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione.

²⁹ Si tratta del costo per il personale, delle svalutazioni delle immobilizzazioni diverse dagli ammortamenti, delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità finanziarie, degli accantonamenti per rischi e degli altri accantonamenti. Si veda anche L. Miele, V. Russo, "Cessione e conferimento d'azienda"; pag. 110 e 111.

³⁰ Si tratta di:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- contributi in denaro, o valore nominale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Tale conclusione risulta peraltro espressamente confermata dall'amministrazione finanziaria, che con c.m. 4-6-1998 n. 141/E, § 3.2-1-2, ha precisato appunto che non rilevano ai fini IRAP le plusvalenze e le minusvalenze derivanti:

- dalla cessione (o dal conferimento) di aziende;
- dalla cessione (o dal conferimento) di rami d'azienda.

Pertanto, "secondo l'Agenzia delle Entrate la cessione d'azienda, infatti, è un'operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP"³¹.

1.9 Cessione "indiretta" dell'azienda

Vale la pena esaminare eventuali modalità alternative di trasferimento dell'azienda rispetto alla tradizionale cessione diretta ed analizzarne gli aspetti impositivi in un'ottica di pianificazione fiscale.

Nell'ipotesi in cui l'azienda sia detenuta da una società, infatti, il suo trasferimento può avvenire non solo direttamente bensì anche mediante cessione delle quote di partecipazione nella società che la detiene³².

Nel caso di cessione diretta dell'azienda, emergono nuovi valori fiscalmente rilevanti; ciò si traduce in un vantaggio per l'acquirente, che può recuperare interamente il prezzo pagato mediante la procedura di ammortamento dei beni acquisiti³³.

³¹ G. CREMONA, P. MONARCA e N. TARANTINO, "Manuale delle operazioni straordinarie d'impresa"; pag. 401. le plusvalenze o minusvalenze da cessione aziendale non rilevano, perciò, ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. *Ibidem*, pag. 401.

³² Per approfondimenti sull'ipotesi di cessione indiretta d'azienda, si veda anche A. BORGOGGIO, "Cessione indiretta di azienda ed elusione delle imposte d'atto", Il fisco, n. 16/2009; pag. 2550-2552. L'autore infatti afferma che "in dottrina e in giurisprudenza è ormai ben delineata la cosiddetta cessione indiretta d'azienda, con la quale il trasferimento della proprietà non avviene direttamente con un atto di compravendita, ma attraverso una serie artificiosa di negozi giuridici: costituzione di una *newco*, conferimento dell'azienda e cessione delle quote o dei titoli del conferente agli altri soci della società conferitaria". A. BORGOGGIO, "Cessione indiretta di azienda ed elusione delle imposte d'atto", Il fisco, n. 16/2009; pag. 2550. Inoltre l'autore, da un punto di vista prettamente fiscale, sottolinea anche che mediante questo sistema di operazioni strutturate che va sotto il nome di cessione indiretta d'azienda, si può raggiungere "lo stesso risultato di una diretta cessione d'azienda, ma con notevoli vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili ai fini delle imposte dirette e indirette". *Ibidem*, pag. 2550.

³³ E. Zanetti infatti evidenzia che per chi è intenzionato a cedere un complesso aziendale, "dal punto di vista fiscale può risultare estremamente interessante la scelta di procedervi, anziché mediante un semplice atto di cessione d'azienda, ricorrendo ad un conferimento dell'azienda in una *newco* per poi cedere la partecipazione totalitaria in cambio nella società conferitaria". E. ZANETTI, "Conferimento d'azienda e cessione della partecipazione ricevuta in cambio", Il fisco, n. 6/2008; pag. 941. Inoltre aggiunge che "l'appetibilità fiscale di questo schema operativo, la cosiddetta cessione indiretta d'azienda, si è sensibilmente accresciuta a seguito della riforma del comparto delle imposte sul reddito attuata dal d.lgs. 12 dicembre 2003, ma trova motivi di interesse anche nel comparto delle imposte indirette". *Ibidem*, pag. 941.

Nel caso invece di trasferimento della partecipazione societaria, fino all'introduzione delle modifiche al regime del reddito d'impresa operate dalla Finanziaria 2008, l'acquirente non aveva tale possibilità; attraverso la cessione della partecipazione, i costi storici dei beni componenti l'azienda venivano mantenuti al valore originario, creando un disallineamento tra costo della partecipazione e valore fiscale delle attività. La possibilità di ammortizzare il maggior prezzo pagato determinava l'insorgere, in capo all'acquirente, di un onere latente.

A partire dal 1° gennaio 2008, le imprese possono pianificare il trasferimento delle aziende tenendo conto di nuovi elementi.

Innanzitutto, la quota imponibile delle plusvalenze realizzate da società di capitali in conseguenza della vendita di azioni con requisiti PEX, è stata ridotta al 5%; è evidente che per le società che si trovano in tale situazione risulterà ancor più conveniente cedere la partecipazione nella società operativa anziché l'azienda da essa detenuta³⁴.

In secondo luogo, la Finanziaria 2008 ha introdotto la facoltà di affrancamento dei disavanzi generati da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda. In sintesi³⁵, la l. 244/2007 ha riconosciuto la facoltà di optare, nell'ambito di tali operazioni straordinarie, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, allo scopo di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio della *conferitaria*, dell'*incorporante* o delle *società risultanti dalla scissione*, rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti in capo alla conferente, all'incorporata o alla scissa prima dell'operazione.

Come precisato dal decreto ministeriale attuativo del 25-7-2008, agli effetti dell'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, assumono rilievo le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione dell'operazione di riorganizzazione, classificati dal soggetto conferitario, incorporato o scisso tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso tali soggetti.

Restano, invece, esclusi dalla possibilità di affrancamento:

— i maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni finanziarie;

³⁴ Nel caso in cui le quote siano possedute da soggetti privati non imprenditori, invece, il regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2009 risulta essere penalizzante rispetto al precedente; a partire da tale data, infatti, i capital gain derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate concorrono al reddito nella misura del 49,72%, anziché del 40%.

³⁵ Per la trattazione analitica del tema si rinvia alla parte relativa agli aspetti fiscali delle operazioni di CONFERIMENTO D'AZIENDA.

- i beni merce e tutti gli elementi dell'attivo patrimoniale non classificabili tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.

L'esercizio dell'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori attribuiti comporta l'obbligo del versamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori contabili per i quali si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, determinata sulla base delle seguenti aliquote, applicate secondo la logica progressiva degli scaglioni d'imposta:

- 12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L'importo complessivamente dovuto a titolo d'imposta sostitutiva deve essere versato in tre rate annuali nelle seguenti percentuali:

- la prima rata equivale al 30% dell'imposta dovuta e dev'essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'IRAP relative al periodo d'imposta dell'operazione straordinaria ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo;
- la seconda rata equivale al 40% dell'imposta complessivamente dovuta, con applicazione di interessi nella misura del 2,5%, e dev'essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'IRAP relative al primo periodo d'imposta dell'operazione straordinaria ovvero al secondo in caso di opzione ritardata o reiterata;
- la terza e ultima rata equivale al residuo 30% dell'imposta complessivamente dovuta, con applicazione anche in questo caso di interessi nella misura del 2,5%, e dev'essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'IRAP relative al secondo periodo d'imposta dell'operazione straordinaria ovvero al terzo in caso di opzione ritardata o reiterata.

Ebbene, alla luce di quanto sopra risulta del tutto evidente che qualora l'oggetto reale dell'acquisizione sia costituito da aziende, o comunque da beni iscritti tra le immobilizzazioni, nella scelta della modalità di trasferimento dell'azienda bisognerà valutare la possibilità di applicare tale imposta sostitutiva sui maggiori valori generati. Qualora, infatti, si trasferisca la partecipazione societaria e, successivamente, l'acquirente proceda all'incorporazione della società acquistata, optando per l'affrancamento del disavanzo di fusione, la parte di prezzo che eccede il valore storico viene tra-

sformata in un disavanzo da fusione che mediante l'assoggettamento ad imposta sostitutiva può essere utilizzato per la rivalutazione fiscale dei beni aziendali, eliminando in tal modo la fiscalità latente presente nella società acquistata.

Fermo restando che il costo dell'affrancamento entrerà naturalmente tra gli elementi su cui viene condotta la trattativa, è indubbio che la soluzione della cessione d'azienda mediante trasferimento della partecipazione nella società che la detiene può essere, in determinate circostanze³⁶, fiscalmente più conveniente per entrambe le parti rispetto alla cessione diretta dell'azienda stessa³⁷.

36 Non sempre, infatti, tale soluzione consente un risparmio fiscale. Si pensi, ad esempio, al caso in cui:

- la cessione della quote non abbia i requisiti Pex per il venditore;
- i plusvalori pagati si riferiscono prevalentemente a beni merce, per i quali non esiste la possibilità di successivo affrancamento;
- l'acquirente intenda alienare i beni rivalutati prima del quarto anno successivo, circostanza che fa decadere i benefici derivanti dal riconoscimento fiscale del maggior valore su quei beni

37 Per approfondimenti sui vantaggi fiscali che si possono ottenere con lo schema operativo della cessione indiretta d'azienda, per quanto concerne i profili di imposizione diretta, si veda E. ZANETTI, "Conferimento d'azienda e cessione della partecipazione ricevuta in cambio", *Il fisco*, n. 6/2008; pag. 942-945.